

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE ANNO XXIV
N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2008

Contratto e impresa

Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale

diretti da Francesco Galgano

- **Obbligazioni e contratti**

Il maggior danno; i contratti ad evidenza pubblica; i contratti in *house providing*; la modifica unilaterale del contratto; l'abuso di dipendenza economica; la vendita *on line* di beni di consumo

- **Società**

Offerte pubbliche di acquisto; società in mano pubblica e concorrenza; la riduzione del capitale sociale; il recesso del socio; gli amministratori di società a responsabilità limitata

- **Ritratto di Walter Biglavi**

Il risarcimento del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie

1. - I contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul maggior danno

Benché gli interessi moratori valgono come risarcimento del danno per il ritardo ⁽¹⁾, tuttavia il creditore può provare di aver subito un maggior danno rispetto a quello risarcitogli al tasso d'interesse legale, salvo che le parti non abbiano convenuto gli interessi moratori in misura superiore al tasso legale (art. 1224, comma 2°, c.c.), con una apposita clausola penale per il ritardo, che produce l'effetto limitativo del risarcimento del danno di cui all'art. 1382 c.c. ⁽²⁾.

Orbene, poiché il maggior danno può essere costituito (e spesso è costituito) dalla svalutazione monetaria, che si verifica nel periodo della mora del debitore ed a partire dall'inizio di questa ⁽³⁾, è evidente che il creditore, in base alla suddetta disposizione ⁽⁴⁾, potrà chiedere ed ottenere, a titolo di risarcimento danni, la rivalutazione monetaria del credito di valuta.

Al riguardo si precisa che in un primo periodo la giurisprudenza ha se-

⁽¹⁾ Cfr. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II-1, Padova, 2004, p. 98, il quale precisa che gli interessi moratori sono sempre dovuti, indipendente dalla prova, da parte del creditore, di avere subito un danno, essendo il danaro considerato un bene che, per sua natura, produce interessi e la mancata corresponsione del capitale producendo, di conseguenza, un automatico danno al creditore.

⁽²⁾ Cfr. RICCIO, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Le obbligazioni, Le obbligazioni in generale*, I, a cura di Massimo Franzoni, Torino, 2004, p. 1046 ss. Diversa, precisa la Cassazione, è l'ipotesi in cui sia stata pattuita una dilazione convenzionale del pagamento, con previsione di interessi compensativi: qui il creditore può pretendere il risarcimento del maggior danno (cfr. Cass., 17 marzo 1994, n. 2538). Così qualora in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno ai sensi del comma 2° dell'articolo in esame si provveda all'integrale valutazione del credito, tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto costituito dagli interessi legali, ed è idonea, quale espressione del totale danno in concreto, a coprire l'intera area dei danni subiti dal creditore stesso fino alla data della liquidazione, con la conseguenza che solo da tale data spettano gli interessi sulla somma rivalutata, verificandosi altrimenti l'effetto che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno, e conseguentemente più di quanto avrebbe ottenuto se l'obbligazione fosse stata adempiuta tempestivamente (cfr. Tar Sicilia Catania, 2 ottobre 2003, n. 1534; Cass., 10 maggio 2000, n. 5988).

⁽³⁾ Nel periodo precedente alla mora del debitore, infatti, sovrasta il principio nominalistico che giova al debitore e nuoce al creditore nei periodi di inflazione.

⁽⁴⁾ Applicabile ai debiti di valuta e non già a debiti di valore dato che l'art. 1224 c.c. non viene richiamato dall'art. 2056 c.c. Sul cumulo tra interessi e rivalutazione nei debiti di valuta si v. RICCIO, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Le obbligazioni, Le obbligazioni in generale*, I, cura di Massimo Franzoni, Torino, 2004, p. 1037 ss.; Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, r. 1712, in *Foro it.*, 1995, I, c. 1470.

ni pecuniarie

ior danno

imento del danno subito un maggior legale, salvo che le misura superiore al ita clausola penale nento del danno di

uito (e spesso è co- l periodo della mo- /idente che il credi- re ed ottenere, a ti- tel credito di valuta- urisprudenza ha se-

04, p. 98, il quale precisa prova, da parte del credi- bene che, per sua natura, ndo, di conseguenza, un

e obbligazioni in generale, recisa la Cassazione, è l'i- mento, con previsione di rento del maggior danno domanda del creditore di colo in esame si provveda e al danno presunto costi- e danno in concreto, a co- i della liquidazione, con la ma rivalutata, verificando- idazione dello stesso dan- igazione fosse stata adem- n. 1534; Cass., 10 maggio

rastra il principio nominali- zione.

lato che l'art. 1224 c.c. non utazione nei debiti di valu- obbligazioni in generale, I, a z. un., 17 febbraio 1995, n.

guito il criterio secondo il quale il danno da inflazione dovesse essere sempre calcolato automaticamente, in rapporto al tasso di inflazione della moneta, in modo analogo a quello previsto dall'art. 429 c.p.c. In una sentenza si è addirittura statuito che in caso di mora il debito pecuniario si trasformerebbe automaticamente in debito di valore ⁽⁵⁾.

Successivamente, la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di mora il risarcimento del danno da svalutazione non è più automatico ⁽⁶⁾, ma necessita di una prova specifica ⁽⁷⁾, ancorché agevolata mediante l'impiego di presunzioni legate alla categoria personale e professionale a cui appartiene il creditore ⁽⁸⁾. È, dunque, emersa la massima secondo la quale nelle obbligazioni pecuniarie la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica in sé alcun risarcimento automatico, avendo il creditore l'onere di provare il danno ulteriore subito in aggiunta a quello coperto dagli interessi legali; il giudice, però, ai fini della prova, può utilizzare anche presunzioni ⁽⁹⁾, fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulla modalità di impiego del denaro coerenti con tali elementi, sempre che il creditore abbia fornito concreti elementi che permettano di individuare le suddette situazioni e non si limiti a dedurre il maggior danno ⁽¹⁰⁾.

⁽⁵⁾ Così Cass., 30 novembre 1978, n. 5670, in *Foro it.*, 1979, I, c. 15. In giurisprudenza spesso si teorizza che l'obbligazione di risarcimento del danno, ancorché derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, sicché resta sottratta al principio nominalistico e deve essere qualificata dal giudice, anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (cfr. Cass., 10 gennaio 1996, n. 166).

⁽⁶⁾ Così Cass., sez. un., 4 luglio 1979, n. 3737, in *Foro it.*, 1979, I, c. 2622; Cass., sez. un., 25 ottobre 1979, n. 5572, *ivi*, 1980, I, c. 452; Cass., 16 marzo 1987, n. 2690, in *Mass. Foro it.*, 1987; Cass., 24 aprile 1987, n. 4011, *ivi*; Cass., 25 marzo 1987, n. 2883, in *Orient. giur. lav.*, 1987, p. 842; Cass., 5 marzo 1987, n. 2312, in *Mass. Foro it.*, 1987; Cass., 11 febbraio 1987, n. 1492, *ivi*; Cass., 23 gennaio 1987, n. 633, in *Rass. Trib.*, 1987, II, p. 527; Cass., 5 aprile 1986, n. 2368, in *Foro it.*, 1986, I, c. 1265, con nota di Pardolesi; Cass., 26 febbraio 1986, n. 1212, in *Foro pad.*, 1987, I, c. 221; Cass., 23 agosto 1996, n. 7722, in *Mass. Foro it.*, 1996.

⁽⁷⁾ Una prova specifica è certamente richiesta per l'ipotesi in cui si adduca, quale maggior danno causato dal ritardo nel pagamento, il fatto di essersi dovuta procurare la somma non tempestivamente pagata dal debitore a condizioni particolarmente svantaggiose: ad esempio, facendosi prestare ad un alto tasso di interesse da una banca per pagare i propri creditori (così GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II-1, cit., p. 99).

⁽⁸⁾ Cfr. Cass., 2 agosto 2001, n. 10569 in *Mass. Foro it.*, 2001; Cass., 22 febbraio 2000, n. 1997, in *Mass. Foro it.*, 2000; Cass., 19 maggio 1998, n. 4846, in *Mass. Foro it.*, 1999; Cass., 9 giugno 1995, n. 6537, in *Mass. Foro it.*, 1995; Cass., 26 giugno 1995, n. 7235, in *Mass. Foro it.*, 1995.

⁽⁹⁾ Cfr. Cass., 8 maggio 1998, n. 4657; Corte Conti Sicilia, 14 marzo 2000, n. 14/A; Corte Conti, sez. riun., 27 gennaio 1998, n. 4/QM.

⁽¹⁰⁾ Cfr. Cass., 2 agosto 2001, n. 10569; Cass., 22 febbraio 2000, n. 1997.

Attraverso l'applicazione di questo metodo, definito dalla Cassazione come «criterio personalizzato di normalità» (11), si è fatto dipendere dalle qualità professionali o personali del creditore la presunzione di danno derivante dal ritardo (12).

Ne è derivata una simile classificazione:

- 1) imprenditori (13);
- 2) risparmiatori abituali (14);
- 3) risparmiatori occasionali (15);
- 4) meri consumatori (16).

Il creditore che eserciti un'attività imprenditoriale può ottenere il risarcimento del maggior danno consistente, a titolo di danno emergente, in una somma pari al costo bancario del denaro per il periodo di mora (17), ma con l'onere di provare di aver corrisposto interessi a tasso superiore a quello legale, in quanto egli avrebbe potuto fruire di finanziamenti a tasso agevolato, inferiore al tasso legale (18); mentre a titolo di lucro cessante, in una somma pari alla redditività media dell'investimento nell'attività produttiva del creditore, sempre che nel periodo di mora l'impresa di questo sia stata in attivo (19), oppure in una somma pari ai tassi attivi praticati dalle banche (20). In questa ipotesi il creditore che deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta non è necessario che fornisca la pro-

(11) Cfr. Cass., sez. un., 5 aprile 1986, n. 2368, *Foro it.*, 1986, I, c. 1265, con nota di Pardolesi.

(12) Cfr. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II-1, cit., p. 100.

(13) Cfr. Cass., 23 gennaio 1987, n. 633, in *Rass. Trib.*, 1987, II, p. 527; Cass., 4 novembre 1987, n. 8087, *Mass. Foro it.*, 1987; Cass., sez. un., 5 aprile 1986, n. 2368, *Foro it.*, 1986, I, c. 1265, con nota di Pardolesi; Cass., 27 luglio 1987, n. 6483, *Mass. Foro it.*, 1987; Cass., 24 aprile 1987, n. 4011, *ivi*; Cass., 15 gennaio 1987, n. 235, *ivi*; Cass., 28 febbraio 1987, n. 2161, *ivi*, 1987; Cass., 5 marzo 1987, n. 2312, *ivi*; App. Roma, 30 settembre 1985, in *Arch. giur.*, op. cit., 1986, p. 1989.

(14) Cfr. Cass., 11 febbraio 1987, n. 1492, in *Mass. Foro it.*, 1987; Cass., 5 aprile 1986, n. 2368, cit. alla nota prec.; Cass., 1° marzo 1991, n. 2182, in *Mass. Foro it.*, 1991.

(15) Cfr. Cass., 5 aprile 1986, n. 2368, cit. alla nota prec.; Trib. Genova, 7 ottobre 1986, in *Foro it.*, 1987, I, c. 1301, con nota di Caruso; Trib. Roma, 27 settembre 1997, n. 17119, in *Arch. giur. circolaz.*, op. cit., 1998, p. 781.

(16) Cfr. Cass., 5 aprile 1986, n. 2368, cit. alla nota prec.; Trib. Genova, 17 settembre 1986, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, I, p. 313; Trib. Genova, 11 giugno 1986, in *Informaz. prev.*, 1987, p. 38, con nota di Catalano; Pret. Parma, 16 gennaio 1987, in *Resp. civ.*, 1987, p. 306.

(17) Cfr. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II-1, cit., p. 100; Cass., 5 aprile 1986, n. 2368.

(18) Cfr. Cass., 23 gennaio 1987, n. 633.

(19) Cfr. Cass., 27 luglio 1987, n. 6483.

(20) Cfr. Cass., 5 aprile 1996, n. 3187.

dalla Cassazione o dipendere dalle lioni di danno de-

io ottenere il risar-
no emergente, in
do di mora (17), ma
o superiore a quel-
amenti a tasso age-
ro cessante, in una
ll'attività prodotti-
presa di questo sia
ttivi praticati dalle
i aver subito dal ri-
nseguente al dimi-
che fornisca la pro-

1265, con nota di Pardo-

527; Cass., 4 novembre
2368, *Foro it.*, 1986, I, c.
o *it.*, 1987; Cass., 24 aprile
bbraio 1987, n. 2161, *ivi*,
1985, in *Arch. giur.*, op. cit.,

7; Cass., 5 aprile 1986, n.
ro *it.*, 1991.

Genova, 7 ottobre 1986, in
bre 1997, n. 17119, in *Ar-*

Genova, 17 settembre 1986,
86, in *Informaz. prev.*, 1987,
civ., 1987, p. 306.

Cass., 5 aprile 1986, n. 2368.

va di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'*id quod plerumque accidit*, che se fosse stato tempestivamente pagata la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi (21). Peraltro quando il creditore non limitandosi a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, fornisca gli elementi in base ai quali il danno ulteriore sia concretamente quantificabile nell'ambito della categoria economica d'appartenenza (ad es. mediante la produzione della documentazione comprovante il ricorso al credito bancario con la misura degli interessi sopportati), il giudice del merito deve di essi tener conto nella determinazione dell'esatto ammontare (anche) di tale pregiudizio subito dal creditore (nel caso, dovendo valutare l'entità del pregiudizio economico derivante al creditore dal pagamento degli oneri passivi bancari che avrebbe evitato se avesse avuto la disponibilità della somma non corrisposta dal debitore), e non può prescindere facendo direttamente luogo alla valutazione equitativa del danno *ex art. 1226 c.c.* (22).

In altri termini, in relazione alla categoria del creditore esercente attività imprenditoriale, potevano essere fatte valere presunzioni di due tipi: a) quelle connesse con il normale impiego del denaro nel ciclo produttivo, per cui l'esistenza e l'ammontare approssimativo del danno potevano essere desunti dal risultato medio dell'attività in un certo periodo; b) quelle connesse al costo del denaro, precisamente allo scarto fra interesse legale e tasso di mercato dell'interesse praticato dalle banche alla migliore clientela per il credito a breve durata (prime rate), con la precisazione che tale criterio di carattere primario, in quanto attiene al danno emergente, è altresì ancorato ad un parametro certo di facile rilevazione e, soprattutto, è l'unico possibile per un'azienda che non produca utile, ma sia in pareggio o in perdita, non essendovi allora un guadagno cui commisurare la presumibile entità della somma mancata.

Il creditore, invece, che sia un risparmiatore abituale, cioè che abitualmente dispone di eccedenze liquide rispetto alle esigenze di consumo (23), provando la natura dell'investimento normalmente praticato avrà diritto ad una somma pari al rendimento che, nel periodo di mora, ha offerto il tipo di investimento che avrebbe effettuato (24).

Per il creditore che invece sia un risparmiatore occasionale (25), cioè che occasionalmente riceve una somma superiore alle necessità del consu-

(21) Cfr. Cass., 11 agosto 2000, n. 10734.

(22) Cfr. Cass., 7 gennaio 2004, n. 58; Cass., 27 luglio 1999, n. 8114.

(23) Cfr. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II-1, cit., p. 101.

(24) Cfr. Cass., 11 febbraio 1987, n. 1492.

(25) Cfr. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II-1, cit., p. 101.

mo (come, ad esempio una liquidazione di fine rapporto, o un indennizzo assicurativo), è prevista la possibilità di ottenere una somma pari al tasso attivo medio dei depositi bancari nel periodo di mora ⁽²⁶⁾.

Infine, per i creditori che siano meri consumatori e che quindi spendono il denaro solo per soddisfare i bisogni personali e della propria famiglia ⁽²⁷⁾, vengono semplicemente applicati gli indici Istat relativi alla variazione dei prezzi nel periodo di mora ⁽²⁸⁾.

In tutte queste ipotesi non basta allegare un determinato *status* professionale, ma occorre, in ogni caso, dimostrare le propensioni economiche del creditore, le sole idonee a giustificare presunzioni circa l'impiego del denaro dovutogli ⁽²⁹⁾.

Al riguardo si è statuito che in tema di obbligazioni pecuniarie, la prova del maggior danno da inadempimento, *ex art.* 1224, comma 2°, c.c., può essere fornita anche attraverso elementi presuntivi, senza che sia necessaria l'appartenenza ad una determinata categoria economico-produttiva, potendo il creditore assumere, in concreto, anche la semplice veste di medio e/o occasionale risparmiatore ⁽³⁰⁾.

Il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere di acquisto della moneta, ma comporta l'onere dell'allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giudice di desumere, in via presuntiva, la sussistenza e l'entità del maggior danno subito dal creditore, il quale, allorquando allegghi la propria condizione di creditore occasionale di una somma di importo rilevante a lui spettante, null'altro è tenuto a dimostrare, essendo tale circostanza sufficiente perché il giudice possa determinare, in via presuntiva, l'ammontare del danno derivante dal mancato impiego di tale somma secondo una destinazione corrispondente agli impieghi usuali del denaro

⁽²⁶⁾ Cfr. Cass., 2 agosto 2001, n. 10569; Cass., 22 febbraio 2000, n. 1997.

⁽²⁷⁾ Cfr. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II-1, cit., p. 101.

⁽²⁸⁾ Cfr. Cass., 5 aprile 1986, n. 2368.

⁽²⁹⁾ Cfr. Cass., 1° marzo 1991, n. 2182.

⁽³⁰⁾ Così Cass., 14 gennaio 1999, n. 346, in *Mass. Foro it.*, 1999. Secondo Cass., 19 maggio 1999, n. 4846, in *Giur. it.*, 2000, c. 716, però, il danno derivante dall'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, pur potendo essere determinato sulla base di presunzioni e sul fatto notorio, si verifica solo nell'ipotesi in cui il creditore possa essere inquadrato in una categoria economica socialmente significativa idonea a far presumere il pregiudizio derivante dal mancato pagamento del debito alla scadenza. Pertanto, non può essere riconosciuto alcun risarcimento del danno al creditore fallito che non rientra in nessuna di queste categorie economiche, in quanto il curatore non può attribuire al denaro destinazione diversa da quella tassativamente indicata all'art. 34 l. fall.

che, superando la misura necessaria al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana, venga destinata al risparmio, in forme tali da superare il ristoro derivante dalla corresponsione dell'interesse legale all'epoca applicabile in caso di mora del debitore ⁽³¹⁾.

In altre sentenze si legge che, ai fini del riconoscimento del maggior danno derivante dalla sopravvenuta svalutazione monetaria il giudice, pur in assenza di prove specifiche, può utilizzare, oltre il notorio acquisito dalla comune esperienza, anche presunzioni fondate su condizioni e qualità personali dei creditori e quantificare il danno alla stregua dei perduti interessi bancari, in considerazione del più comune e normale impiego del denaro ⁽³²⁾. Ed infatti si è statuito che «il ritardo nel pagamento del debito derivante dal compenso per prestazioni professionali di avvocato e procuratore comporta l'obbligo, a carico del debitore, di pagare non solo gli interessi legali, ma di risarcire il maggior danno che, ove si allegi sia stato causato dalla svalutazione monetaria, deve essere liquidato, in mancanza di prova diversa, in misura corrispondente al tasso di inflazione desumibile dagli indici ufficiali sul costo della vita» ⁽³³⁾.

L'indirizzo che prescinde dalla necessaria appartenenza ad una determinata categoria economico-produttiva non è stato condiviso da altre sentenze della medesima Corte di Cassazione, la quale ha statuito che in tema di obbligazioni pecuniarie, il riconoscimento in favore del creditore, oltre agli interessi, del maggior danno differenziale, derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora, va ammesso nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tem-

⁽³¹⁾ Così Cass., 22 febbraio 2000, n. 1997, in *Mass. Foro it.*, 2000; Cass., 2 agosto 2001, n. 10569, in *Mass. Foro it.*, 2001.

⁽³²⁾ Così Cass., 17 giugno 1994, n. 5860, in *Foro it.*, 1995, I, c. 206.

⁽³³⁾ Cfr. Cass., 24 gennaio 1995, n. 795, secondo cui «in tema di obbligazioni pecuniarie, ed al fine del riconoscimento in favore del creditore del maggior danno derivante dalla sopravvenuta svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, comma 2°, c.c., il giudice, pur in assenza di specifiche prove, ben può utilizzare, oltre il notorio acquisito alla comune esperienza, presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore e quantificare il danno alla stregua dei perduti interessi bancari, in considerazione del più comune e normale impiego del denaro secondo l'*id quod plerumque accidit*»; Cass., 5 aprile 1996, n. 3187, secondo cui «in tema di obbligazioni pecuniarie, allorché risulti pacifica in atti l'attività di imprenditore commerciale svolta professionalmente dal creditore e costui deduca di aver subito danno dal ritardo del debitore nell'adempimento, non è necessario che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito, per effetto dell'inadempimento, ben potendosi dedurre nell'anzidetta situazione ed in base all'*id quod plerumque accidit*, che se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata impiegata in modo da essere sottratta, in tutto o in parte, agli effetti del deprezzamento monetario».

o un indennizzo
nna pari al tasso

ie quindi spendo-
a propria famiglia
ivi alla variazione

nato *status* profes-
sioni economiche
circa l'impiego del

pecuniarie, la pro-
omma 2°, c.c., può
za che sia necessa-
omico-produttiva,
nplice veste di me-

ne monetaria veri-
ta conseguenza au-
quisto della mone-
di circostanze tali
va, la sussistenza e
e, allorquando alle-
ta somma di impor-
strare, essendo tale
tare, in via presunti-
iego di tale somma
ai usuali del denaro

n. 1997.

. Secondo Cass., 19 mag-
te dall'inadempimento di
base di presunzioni e sul
sere inquadrato in una ca-
re il pregiudizio derivante
uò essere riconosciuto al-
nessuna di queste catego-
o destinazione diversa da

pestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di danaro. Ai fini della quantificazione di tale danno, il ricorso a elementi presuntivi e a fatti notori deve ritenersi consentito in correlazione a criteri personalizzati che tengano conto della categoria economica cui appartiene il creditore (nella specie la S.C. ha escluso che tale ricorso si traduca nell'applicazione di parametri fissi, quali quelle evincibili dal tasso corrente degli interessi bancari ⁽³⁴⁾).

In altre pronunce si legge che, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora il creditore chieda la liquidazione del maggior danno da ritardo nell'adempimento, senza fornire la prova del danno effettivo, il giudice ha comunque il potere di procedere ad una valutazione equitativa dello stesso, ove lo ritenga sicuramente maggiore degli interessi legali ⁽³⁵⁾.

La domanda di rivalutazione di una rivendicata somma di denaro, risolvendosi nella richiesta di adeguamento automatico all'importo della stessa ai sopravvenuti mutamenti del valore reale della moneta da correlarsi al fenomeno inflativo, è pretesa concettualmente diversa da quella in cui, in relazione ad un dedotto inadempimento, il ristoro dell'asserito ulteriore e maggiore pregiudizio, causato dal ritardato soddisfacimento delle proprie pretese creditorie: le due istanze in discorso, infatti, hanno presupposto e contenuto non assimilabile sicché la proposizione dell'una non può equivalere a quella dell'altra ⁽³⁶⁾.

Controverso è inoltre il punto se la liquidazione dell'eventuale rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento del maggior danno effettuata ai sensi dell'art. 1224, comma 2°, c.c., possa o meno cumularsi alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'art. 1224, comma 1°, c.c. ⁽³⁷⁾.

⁽³⁴⁾ Cfr. Cass., 16 maggio 2000, n. 6327, in *Danno e resp.*, 2000, p. 1112, con nota di LA-GHEZZA, *Risarcibilità del danno da svalutazione e onere probatorio a carico del creditore*. V. pure Cass., 21 luglio 2001, n. 9965, in *Danno e resp.*, 2002, p. 91, ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali; Cass., 30 gennaio 2002, n. 1222, *Mass. Foro it.*, 2002.

⁽³⁵⁾ Così Cass., 25 febbraio 2000, n. 2139, *Mass. Foro it.*, 2000.

⁽³⁶⁾ Così Cass., 25 gennaio 2002, n. 888, *Mass. Foro it.*, 2002.

⁽³⁷⁾ Sulle diverse problematiche del cumulo si v. RICCIO, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Le obbligazioni, Le obbligazioni in generale*, I, a cura di Franzoni, Torino, 2004, p. 1049 ss. Secondo GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II-1, Padova, 2004, p. 102, il maggior danno liquidato ai sensi dell'art. 1224, comma 2°, si sostituisce alla corresponsione degli interessi di mora di cui all'art. 1224, comma 1°, e non si cumula con questi: il creditore, altrimenti, riceverebbe un duplice risarcimento per il medesimo titolo, ossia per il ritardo. Al riguardo si è statuito che «qualora al creditore imprenditore commerciale, venga riconosciuto, quale maggior danno a norma dell'art. 1224, comma 2°, il complessivo ammontare dei profitti che avrebbe potuto trarre dal reimpiego del denaro nelle proprie attività produttive, con riferimento a tutto il periodo di tempo intercorso dalla data dell'insorgenza della mora fino a

Una parte della giurisprudenza, sempre più minoritaria, ritiene che, in caso di inadempimento di un'obbligazione di valuta, gli interessi moratori possano essere cumulati alla rivalutazione monetaria quale maggior danno da svalutazione⁽³⁸⁾. Al riguardo si è statuito che nelle obbligazioni pe-

quella della decisione, deve escludersi che al creditore stesso possano essere attribuiti, sulla somma liquidata per tale titolo, anche gli interessi legali dalla prima delle indicate date, poiché detto criterio di liquidazione comprende ogni pregiudizio derivante dalla *mora debendi* fino alla data della relativa pronuncia» (cfr. Cass., 15 gennaio 1987, n. 235). In questo stesso senso si è affermato più di recente che se l'obbligazione risarcitoria deriva da inadempimento contrattuale, gli interessi sulla somma rivalutata sono dovuti dal momento della notificazione della domanda giudiziale (Cass., 27 gennaio 1996, n. 637). Ci sono poi pronunce giurisprudenziali che ammettono gli interessi solo dal momento della liquidazione (Cass., 21 giugno 2001, n. 8481; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1834; nell'opposto senso del cumulo v. invece Cass., 7 dicembre 1994, n. 10493). Tuttavia, non è preclusa all'autonomia privata prevedere, in deroga all'art. 1224, comma 2°, che, se il danno è maggiore rispetto alla predeterminazione della misura degli interessi, spetti al creditore anche l'ulteriore risarcimento, operando eventualmente questo una liquidazione predeterminata mediante clausola penale (Cass., 7 aprile 1992, n. 4251; *contra* Trib. Bologna, 19 giugno 2001, in *Corriere giur.*, 2001, p. 1347). Il macchinoso ed incerto sistema delle regole giurisprudenziale, cui ha dato luogo l'applicazione dell'art. 1224, comma 2°, sarebbe eliminato in radice se venisse accolto, in sede legislativa, il suggerimento di equiparare l'interesse di mora al tasso ufficiale di sconto (così GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II-1, Padova, 2004, p. 103).

⁽³⁸⁾ Così Cass., 6 giugno 1981, n. 3661, in *Mass. Giur. it.*, 1981; Cass., 13 febbraio 1987, n. 1607, *ivi*, 1987; Cass., 16 marzo 1987, n. 2690, *ivi*, 1987; Cass., 9 settembre 1988, n. 5135, in *Foro it.*, 1989, I, c. 2892; Cass., 2 dicembre 1988, nn. 6526 e 6528, *ivi*, 1988; Cass., 17 gennaio 1989, nn. 194, 198 e 199, *ivi*, 1989. Si v. PAJARDI, *La rivalutazione monetaria nei tribunali italiani, statistiche*, in *Giur. it.*, 1984, IV, c. 321. In dottrina v. L.V. MOSCARINI, *Diritto privato e interessi pubblici, Obbligazioni e contratti*, Tomo I, *Collana di studi giuridici LUISS*, nuova serie, Milano, 2001, p. 45, il quale sottolinea l'esistenza di una serie di norme definite dallo stesso speciali, che comminano espressamente il cumulo tra la rivalutazione e gli interessi nei debiti di valuta: l'art. 429, comma 3°, c.p.c., relativo ai crediti del lavoratore subordinato, direttamente applicabile anche al lavoro parasubordinato (cfr. Cass., sez. lav., 6 aprile 2002, n. 4957) e ai crediti previdenziali ed assistenziali (cfr. Cass., 19 settembre 2000, n. 12386); l'art. 20 della l. 3 maggio 1989, n. 203, che analogo cumulo prevede per i crediti del conduttore in materia di contratti agrari; l'art. 3 del d.p.r. 2 ottobre 1973, n. 963, correlato al d.p.r. 30 giugno 1987, n. 308, per i crediti non soddisfatti dei dottori commercialisti; il d.m. 24 novembre 1990, n. 392 che analogo cumulo pone a favore degli avvocati e procuratori; l'art. 3, l. 27 ottobre 1988, n. 458, che, elevando al rango di regola legale il principio giurisprudenziale della cd. accessione invertita e superando ogni possibile dubbio sulla sua applicazione agli espropri attuati non per la realizzazione di opere pubbliche in senso stretto bensì per scopi di edilizia residenziale sovvenzionata, espressamente commina il cumulo tra interessi e risarcimento del danno da svalutazione. Lo stesso autore nelle conclusioni e prospettive *de iure condendo* (p. 72) reputa opportuno che il legislatore ribadisca in modo chiaro ciò che è già insito nella stessa dizione dell'art. 1224 c.c.: la regola cioè della distinta risarcibilità del danno

effetti economici
ossessori di dana-
elementi presun-
ne a criteri perso-
cui appartiene il
si traduca nell'ap-
sso corrente degli

ri pecuniarie, qua-
o da ritardo nell'a-
, il giudice ha co-
tativa dello stesso,
li⁽³⁵⁾.

omma di denaro, ri-
o all'importo della
moneta da corre-
liversa da quella in
o dell'asserito ulte-
disfacimento delle
atti, hanno presup-
zione dell'una non

all'eventuale rivalu-
danno effettuata ai
mularsi alla corre-
omma 1°, c.c.⁽³⁷⁾.

p. 1112, con nota di LA-
arico del creditore. V. pu-
ulteriori riferimenti giu-

bligazioni pecuniarie, in
rino, 2004, p. 1049 ss. Se-
102, il maggior danno li-
onsione degli interessi di
reditore, altrimenti, rice-
il ritardo. Al riguardo si è
enga riconosciuto, quale
montare dei profitti che
rità produttive, con riferi-
rgenza della mora fino a

cuniarie, gli interessi legali, che in base all'art. 1224, comma 1°, c.c. decorrono di diritto a carico del debitore in mora, rappresentando il lucro cessante presunto che il creditore avrebbe ricavato dall'impiego della somma dovutagli e vanno tenuti distinti dal risarcimento del danno maggiore, che può spettare al creditore stesso ai sensi del capoverso della norma citata, in quanto tale risarcimento non assorbe detti interessi, bensì si aggiunge ad essi.

Giova precisare che tale orientamento è stato dalla giurisprudenza successiva sempre più disatteso in ragione del fatto che, sui debiti di valuta, il calcolo della svalutazione ha funzione risarcitoria del danno da ritardo e non può allora cumularsi agli interessi che svolgono la stessa funzione⁽³⁹⁾.

da svalutazione monetaria in aggiunta all'obbligazione di pagamento degli interessi legali. Secondo GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II-1, cit., p. 102, il maggior danno liquidato ai sensi dell'art. 1224, comma 2°, c.c. si sostituisce alla corresponsione degli interessi di mora di cui al 1224, comma 1°, c.c. e non si cumula con questi: il creditore, altrimenti, riceverebbe un duplice risarcimento per il medesimo titolo, ossia per il ritardo.

⁽³⁹⁾ Così Cass., 14 gennaio 1988, n. 260, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, c. 1982, con nota di Erolì e in *Foro it.*, 1988, I, c. 2318, con nota di Valcavi; Cass., sez. un., 1° dicembre 1989, n. 5299, in *Foro it.*, I, 1990, I, c. 427, con nota di Pardolesi e Di Majo, che richiama Cass., 27 gennaio 1989, n. 519; Cass., 15 gennaio 1987, n. 235, in *Vita not.*, 1987, p. 291; Cass., 7 maggio 1991, n. 5044, in *Resp. civ.*, 1992, 380, con nota di Rozzio; Cass., 16 aprile 1991, n. 4035, in *Corriere giur.*, 1991, p. 1327; Cass., 24 aprile 1993, n. 4998, in *Mass. Foro it.*, 1993; Cass., 16 settembre 1993, n. 9543, *ivi*, 1993; Cass., 23 gennaio 1995, n. 725, *ivi*, 1995; Cass., 3 febbraio 1995, n. 1307, in *Gius.*, 1995, 14, p. 1973; Cass., 28 marzo 1997, n. 2780, in *Corriere giur.*, 1997, p. 1326, con nota di Di Majo; Cass., 27 novembre 1997, n. 11937, in *Mass. Foro it.*, 1997; Cass., 16 maggio 1997, n. 4359, in *Mass. Foro it.*, 1997; Cass., 29 settembre 1998, n. 9703, *ivi*, 1998; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1834, in *Gius.*, n. 10/2000, p. 1179; Cass., 10 maggio 2000, n. 5988, in *Gius.*, n. 15/2000, p. 1835. V. sul punto A. DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 264; GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, III, cit., p. 102 s., il quale precisa che il macchinoso ed incerto sistema di regole giurisprudenziali, cui ha dato luogo l'applicazione dell'art. 1224, comma 2°, sarebbe eliminato in radice se venisse accolto, in sede legislativa, il suggerimento di equiparare l'interesse di mora al tasso ufficiale di sconto. Al riguardo giova segnalare che in alcuni interventi legislativi settoriali è stato accolto il suggerimento che l'illustre Maestro Galgano propone in via generale. Sugli interventi legislativi settoriali si rinvia a L.V. MOSCARINI, *Diritto privato e interessi pubblici, Obbligazioni e contratti*, tomo I, *Collana di studi giuridici LUISS*, nuova serie, Milano, 2001, p. 65 ss. In definitiva, ai debiti di valuta non si applica il principio affermato in tema di debiti di valore (al fine della configurabilità del cumulo) e cioè la distinzione tra rivalutazione monetaria quale risarcimento del danno emergente e interessi compensativi quale risarcimento del lucro cessante. Si ritiene, infatti, che il danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie consiste solo nel lucro cessante e che, tanto gli interessi moratori, quanto la rivalutazione monetaria, sono entrambi categorie riconducibili al lucro cessante. V. VALCAVI, *In tema di indennizzo e lucro del creditore: a proposito di interessi e di rivalutazione monetaria*, in *Foro it.*, 1988, I, c. 2319, il quale ritiene che il suddetto principio

Nelle ormai consolidate sentenze si legge che: « nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi moratori accordati al creditore dall'art. 1224, comma 1°, c.c. hanno funzione risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta. Pertanto, qualora, in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, si provveda alla integrale rivalutazione del credito, tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto costituito dagli interessi legali, ed è idonea, quale espressione del totale danno concreto, a coprire l'intera area dei danni subiti dal creditore stesso fino alla data della liquidazione, con la conseguenza che solo da tale data spettano gli interessi sulla somma rivalutata, verificandosi altrimenti l'effetto che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno, e conseguirebbe più di quanto avrebbe ottenuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta »⁽⁴⁰⁾.

Questo orientamento giurisprudenziale è stato fortemente criticato da uno specialista della materia⁽⁴¹⁾, il quale ha convincentemente dimostrato la diversa natura e funzione della decorrenza degli interessi moratori e dell'eventuale liquidazione del maggior danno, con la conseguenza che quest'ultima non può assorbire la prima.

Da un punto di vista testuale Inzitari ricorda che l'art. 1224, comma 1°, c.c., con maggiore precisione rispetto alle corrispondenti norme di diritto delle obbligazioni dei codici europei, nello stabilire l'obbligo del pagamento degli interessi moratori, contiene la rilevante specificazione, secondo cui gli interessi moratori sono dovuti « anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno ».

Con questa espressione il legislatore ha voluto separare in modo netto ed inequivocabile il diritto alla liquidazione degli interessi moratori e l'eventuale danno subito dal creditore pecuniario. Tale principio non sta soltanto a significare l'esenzione dall'onere della prova di aver subito un danno, ma soprattutto, che, se pure il debitore riuscisse a dimostrare che il creditore non ha subito alcun danno, per la struttura stessa del debito pecuniario, gli interessi moratori sarebbero, comunque, dovuti. L'esistenza di un danno non ha, infatti, nulla a che fare con la decorrenza degli interessi moratori.

In realtà, la giustificazione del principio della decorrenza degli interessi moratori è del tutto parallelo a quello della decorrenza degli interessi sui

applicabile ai debiti di valore, non può applicarsi ai debiti di valuta, in quanto contrasterebbe con il principio nominalistico.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. Cass., 18 febbraio 2000, n. 1834, cit.; Cass., 21 giugno 2001, n. 8481.

a 1°, c.c. decorrendo il lucro cessante della somma maggiore, che norma citata, in cui si aggiunge ad

la giurisprudenza succeduti di valuta, il danno da ritardo e la stessa funzione⁽³⁹⁾.

degli interessi legali. Il danno liquidato ai debiti di mora di interessi, riceverebbe

12, con nota di Erolì e numero 1989, n. 5299, in *Ma Cass.*, 27 gennaio 1991, n. 4035, in *Corriere*, 16 settembre 1991, n. 3; Cass., 16 settembre 1995, n. 3 febbraio 1995, n. 1326, *Foro giur.*, 1997, p. 1326, *Foro it.*, 1997; Cass., 16 maggio 1998, n. 9703, *ivi*, 1998; Cass., 16 maggio 2000, n. 5988, *pecuniarie*, cit., p. 264; a che il macchinoso ed il suggerimento di giova segnalare che si rinvia a L.V. Mosca-I, *Collana di studi giuridici di valuta non si applica alla liquidazione del cumulo) e del danno emergente e in più, infatti, che il danno da decorrenza e che, tanto gli interessi moratori riconducibili al lucro cessante e di che il suddetto principio*

debiti scaduti, liquidi ed esigibili dell'art. 1282 c.c. Essa dipende esclusivamente dalla legge, ed è del tutto indipendente (come espressamente ricordato dall'art. 1224 c.c.), dall'esistenza di una convenzione o di altro titolo precedente. La loro giustificazione va ricercata unicamente nello svantaggio subito dal creditore per non aver potuto avere a disposizione quella liquidità monetaria della quale, con una corretta osservanza dell'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore, avrebbe potuto disporre. Il risarcimento del danno implica, al contrario, necessariamente la dimostrazione di una particolare perdita patrimoniale che si è in concreto verificata nel patrimonio del creditore, la quale come ha ripetutamente affermato la Cassazione, sia pure attraverso prove presuntive, ha pur sempre, per sua natura, una dimensione soggettiva, eventuale e contingente, che varia da creditore a creditore, da obbligazione a obbligazione. L'interesse moratorio esprime, infatti, una liquidazione forfetaria del mancato vantaggio della liquidità e, cioè, la liquidazione di un pregiudizio meramente potenziale, pressoché indimostrabile e, soprattutto, strettamente legato al ruolo che l'ordinamento giuridico attribuisce al danaro nella società contemporanea, che una antica dottrina, ripresa anche nella relazione al codice, descrivere con parole, che oggi possono apparire ingenuie, come contrassegnato da un carattere di naturale fecondità. La liquidazione del risarcimento del danno non dovrebbe, quindi, interferire col riconoscimento di questo prioritario principio che è di carattere generale e non è contraddetto né dall'art. 1224 c.c., né da altra norma del capo relativo all'inadempimento delle obbligazioni ⁽⁴²⁾.

Del resto, la coesistenza dell'interesse moratorio con quello «corrispettivo» ex art. 1282 c.c. è la migliore conferma di tale asserto ⁽⁴³⁾.

Entro tale visuale non dovrà apparire più illogico che la svalutazione possa sommarsi agli interessi, rispondendo essa invece a una tipica funzione risarcitoria di un danno provocato ⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴¹⁾ INZITARI, *L'aumento del tasso legale degli interessi dal 5% al 10% per effetto dell'art. 1, della legge 26 novembre 1990, n. 353, di riforma del processo civile, Banca, borsa e tit. cred.*, 1992, 1, p. 620 ss.

⁽⁴²⁾ Così, espressamente, INZITARI, *L'aumento del tasso legale degli interessi*, cit., p. 625.

⁽⁴³⁾ Cfr. A. DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, Torino, 1996, p. 264.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. A. DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 264, il quale afferma anche che «cumulo o non cumulo, quel che è certo è che ciò che appare chiaro per i debiti di risarcimento - andare cioè gli interessi a coprire la voce del lucro cessante mentre il tasso inflazionistico ha funzione reintegratoria della *res* - si presenta ingarbugliato per i debiti di valuta ove rivalutazione e interessi impingono nella medesima realtà conflittuale. Ove tale cumulabilità voglia supportarsi, occorre compiere lo stesso percorso che si compie per i debiti di valore e cioè distinguere danno emergenti (da peggioramento della *res* e/o della somma do-

ipende esclusiva-
 -essamente ricor-
 e o di altro titolo
 te nello svantag-
 -sizione quella li-
 nza dell'ademp-
 -otuto disporre. Il
 ente la dimostra-
 -oncreto verificata
 ente affermato la
 r sempre, per sua
 ente, che varia da
 interesse morato-
 -ato vantaggio del-
 -amente potenzia-
 -te legato al ruolo
 società contempo-
 -ione al codice, de-
 -, come contrasse-
 -azione del risarci-
 -riconoscimento di
 non è contraddet-
 -ativo all'inadempi-

con quello «corri-
 -asserto»⁽⁴³⁾.
 che la svalutazione
 a una tipica funzio-

10% per effetto dell'art. 1,
 Banca, borsa e tit. cred.,

agli interessi, cit., p. 625.
 . 264.

quale afferma anche che
 ro per i debiti di risarci-
 - mentre il tasso inflazio-
 -ato per i debiti di valuta
 flittuale. Ove tale cumu-
 -si compie per i debiti di
 . res e/o della somma do-

Se agli interessi moratori si attribuisse la funzione non già risarcitoria, bensì punitiva, non ci sarebbe alcun dubbio sulla possibilità di cumulo tra la rivalutazione monetaria e i suddetti interessi⁽⁴⁵⁾. L'irrilevanza del danno ai fini della liquidazione degli interessi moratori, dovrebbe indurci, infatti, a considerare questi ultimi come una pena privata inflitta al debitore moroso⁽⁴⁶⁾.

Per quanto concerne i crediti in cui si ammette il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria, giova precisare che in relazione alle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione, si sono fondamentalmente creati in giurisprudenza due orientamenti. Mentre la giurisprudenza maggioritaria della Cassazione è favorevole al cosiddetto metodo del «cumulo congiunto», in base al quale gli interessi legali dovrebbero computarsi a partire dalla data di scadenza dei singoli crediti, con riferimento non già all'importo della somma originaria, né di quella definitivamente rivalutata, bensì alle frazioni di capitale, via via rivalutate in base agli indici di svalutazione, sino al saldo effettivo⁽⁴⁷⁾; una parte minoritaria della giu-

vuta) e lucro cessante (per la mancata fruibilità della medesima)». Ove ciò non si ritenga né possibile né logico, perché contrastante, tra l'altro, con il principio nominalistico (cfr. V. VALCAVI, *In tema di indennizzo e lucro del creditore: a proposito di interessi e di rivalutazione monetaria*, in *Foro it.*, 1988, I, c. 2319), non resta altra soluzione che ravvisare nella rivalutazione e negli interessi due regole alternative ma non concorrenti.

⁽⁴⁵⁾ Sulla diversa natura degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie si v. Riccio, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Le obbligazioni, Le obbligazioni in generale*, I, a cura di Franzoni, Torino, 2004, p. 1056 ss.

⁽⁴⁶⁾ POTHIER, *Trattato delle obbligazioni*, vol. I, n. 170, p. 1832, aveva giustificato il pagamento di interessi moratori facendo ricorso al concetto di presunzione di danno provato dal ritardo nel pagamento di somme di danaro, danno di difficile definizione, onde bene si giustificava che la legge avesse reputato necessario regolare questi danni e quasi transigerli ad un *quid* fisso. L'impossibilità di chiedere il risarcimento di danni ulteriori facevasi derivare dal Pothier dal carattere «transattivo» della liquidazione forfettaria effettuato dalla legge. Unica eccezione veniva riconosciuta per le cambiali. Nasceva così l'idea che la prestazione di interessi moratori avesse il carattere la funzione di una liquidazione forfettaria del danno ad opera della legge (cfr. sotto il codice abrogato SCADUTO, *I debiti pecuniari e il deprezzamento monetario*, Milano, 1924, p. 120; POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, Roma, 1914, p. 647; per il codice attuale, ASCARELLI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario Scialoja-Branca*, IV, Bologna-Roma, 1963, p. 559). La predetta dottrina è pervenuta a questo risultato per aggirare il divieto canonico delle *usurae* (cfr. A. DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 128). Oggi si potrebbe abbandonare la vetusta impostazione basata su una ingiustificabile presunzione, e più congruamente ritenere la corresponsione degli interessi di mora come una sorta di pena privata inflitta al debitore moroso.

⁽⁴⁷⁾ Così, Cass., 17 marzo 1999, n. 2434, in *Mass. Giur. it.*, 1999; Cass., 18 gennaio 1999, n. 440, in *Mass. Giur. lav.*, 1999, c. 433; Cass., 16 luglio 1998, n. 6993, in *Mass. Giur. it.*, 1998, c. 790.

risprudenza della stessa Cassazione accoglie il cosiddetto metodo del « cumulo disgiunto », in base al quale interessi e rivalutazione andrebbero, viceversa, calcolati separatamente sulla sorte capitale pura, e poi sommati fra di loro ⁽⁴⁸⁾. A risolvere il contrasto giurisprudenziale sono intervenute le sezioni unite della Cassazione ⁽⁴⁹⁾, le quali hanno aderito al prevalente orientamento favorevole al « cumulo congiunto » e, pertanto, gli interessi legali andranno correttamente calcolati sulla somma capitale via via rivalutata su base periodica.

La pretesa al riconoscimento del maggior danno, che si assuma causata dalla svalutazione monetaria, a differenza di quanto avviene nei debiti di valore ⁽⁵⁰⁾, deve formare oggetto di una specifica domanda, non potendosi considerare implicita nell'atto con il quale si fa valere una pretesa principale ⁽⁵¹⁾.

La Cassazione ha avuto modo di specificare come in ordine al ritardato pagamento di obbligazioni pecuniarie, è consentito al danneggiato agire per il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224, comma 2°, anche separatamente, in un giudizio successivo a quello in cui si sia formato il giudizio sugli interessi legali per il medesimo ritardo, purché il creditore nel primo giudizio abbia fatto espressa riserva di agire in separata sede per il maggior danno ⁽⁵²⁾.

La domanda di risarcimento del danno ulteriore (o di risarcimento di un danno ulteriore diverso da quello, già fatto valere, derivante dalla svalutazione monetaria) costituisce, rispetto alla pretesa originaria, una domanda nuova, che nel corso del giudizio di primo grado può essere introdotta soltanto se il convenuto non ne abbia eccepito la tardività rifiutando di accettare su di essa il contraddittorio, mentre non può in nessun caso essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, neppure al limitato fine della liquidazione del danno verificatosi successivamente alla decisione impugnata ⁽⁵³⁾.

Il creditore non può domandare il risarcimento del maggior danno de-

⁽⁴⁸⁾ Così Cass., 24 luglio 1999, n. 8063, *Mass. Giur. lav.*, 1999, c. 1188; Cass., 15 dicembre 1997, n. 12673, *ivi*, 1997, c. 1219; Cass., 19 maggio 1995, n. 5525, in *Giust. civ.*, 1996, I, p. 1078; Cass., 26 gennaio 1995, n. 907, *ivi*, 1995, I, p. 2129.

⁽⁴⁹⁾ Così Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 38, in *Corriere giur.*, n. 5/2001, 630, con nota di A. Di Majo.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. RICCIO, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Le obbligazioni, Le obbligazioni in generale*, I, a cura di Franzoni, Torino, 2004, p. 1039; Cass., 17 settembre 2003, n. 13666; Cass., 6 agosto 2001, n. 10851; Cass., 16 marzo 1995, n. 3072.

⁽⁵¹⁾ Cfr. Cass., 10 marzo 2004, n. 4830.

⁽⁵²⁾ Cfr. Cass., 10 ottobre 2003, n. 15169.

⁽⁵³⁾ Cfr. Cass., 1 ottobre 1999, n. 10871.

rivatogli dal ritardo nell'adempimento con l'ingiunzione di pagamento, ma può formulare tale richiesta solo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ⁽⁵⁴⁾.

2. - *L'intervento delle Sezioni unite*

Con una recente sentenza le Sezioni unite della Cassazione ⁽⁵⁵⁾, presidente Vincenzo Carbone, relatore Alfonso Amatucci, dopo avere ripercorso la storia dell'evoluzione della giurisprudenza in ordine alla prova del danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie ⁽⁵⁶⁾, risolvendo i diversi contrasti di giurisprudenza, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

1) nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2°, c.c. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendosi ritenere superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate -, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.;

2) è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata;

3) il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;

4) in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito

⁽⁵⁴⁾ Cfr. Cass., 22 febbraio 1993, n. 2106.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. Cass., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. RICCIO, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Le obbligazioni, Le obbligazioni in generale*, I, a cura di Massimo Franzoni, Torino, 2004, p. 1046 ss.

bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa.

Secondo le Sezioni unite, dunque, nei debiti di valuta, a differenza del regime speciale di cui all'art. 429, comma 3°, c.p.c., il maggior danno anche da svalutazione è dovuto, ai sensi dell'art. 1224, comma 2°, c.c., solo per la parte che non sia già coperta dagli interessi moratori.

L'onere della prova viene dalla S.C. ragionevolmente distribuito in senso conforme alla realtà dell'esperienza positiva, che mette in evidenza come il denaro sia speso in relazione alla sua primaria destinazione allo scambio, ovvero impiegato in rassicuranti forme remunerative tali da garantire un rendimento superiore al tasso di inflazione, qual è quello dei titoli di stato, costantemente eccedente l'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati dall'Istat.

ANGELO RICCIO

I "Dialoghi" sono un bimestrale di analisi critica e ricostruttiva della produzione giurisprudenziale e di valutazione sistematica delle figure giuridiche di creazione legislativa ed extralegislativa.

Il loro prevalente terreno è il diritto privato comune: l'area del diritto civile e commerciale entro la quale la giurisprudenza e la modellistica contrattuale svolgono un ruolo preponderante.

Comitato di Direzione: Francesco Galgano (*direttore*), Guido Alpa, Marino Bin, Giovanni Cirillo, Bruno Inzitari, Raffaella Lando, Mario Libertini, Salvatore Mazzamuto, Giovanni Panzarini, Gabriello Piazza, Enzo Roppo, Giuseppe Sblà, Giovanna Visintini, Roberto Weigmann (*fondatori*), Luciana Cabella Pisu, Rossella Cavallo Borgia, Massimo Franzoni, Daniela Memmo, Luca Nanni, Michele Sesta.

Redazione: Franco Angeloni, Annalisa Atti, Augusto Baldassari, Elisabetta Bertacchini,

Lisa Carota, Daniela Cenni, Angelo De Santis, Riccardo Ferrarini, Franco Ferrari, Giuseppina Finocchiaro, Aldo Giuliani, Vella Maria Leone, Giorgia Manzini, Fabrizio Marrella, Maria Paola Martines, Giovanni Meruzzi, Francesca Moretti, Elena Paoletti, Flavio Peccenini, Aldo Pellicano, Margherita Pittalis, Giancarlo Ragazzini, Angelo Riccio, Rita Rolli, Guido Santoro, Gianluca Schiavero, Matteo Tonello, Laura Valle, Daniela Vittoria, Nadia Zorzi.

Redazione Inglese: Peter Xuereb; **redazione tedesca:** Jürgen Basedow, Herbert Kronke.

Gli indici generali di *Contratto e Impresa* e *Contratto e Impresa/Europa* vengono pubblicati in via telematica sul sito www.cedam.com, "sezione download".

Direzione e redazione hanno sede in Bologna, Via S. Stefano, 11
Tel. 051 232622 - fax 051 231238
E-mail: contrattoeimpresa@galgano.it

